



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 79 del 17-04-2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 2018-2020

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **19:20** nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MACIUCCHI CLAUDIA	SINDACO	Presente
2	GALLONI LUCA	VICE SINDACO	Assente
3	GAZZELLA ELIO	ASSESSORE	Presente
4	MORICHELLI CHIARA	ASSESSORE	Presente
5	SIMEONI ALESSIA	ASSESSORE	Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la **DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO**.

Premesso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", della L. 27/12/1997 n. 449, "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482".

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 commi 2, 3, 6 del d.lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni

e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3”.

Considerato che ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimomodificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.

Visto l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo il quale:

“1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, approvato in via definitiva con la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 datata 8.3.2018;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 270 del 28.12.2017 avente ad oggetto”Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020”;

Resosi necessario rivedere la suddetta deliberazione di fabbisogno di personale 2018/2020 per le seguenti ragioni:

1. in data 8 gennaio 2018, con la deliberazione di Giunta comunale n. 3, è stato formalmente preso atto del trasferimento per mobilità volontaria presso altro Comune di una dipendente appartenente alla categoria D/3, con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, incardinato presso il Settore Amministrativo;
2. è oramai divenuto certo il pensionamento nel corso dell'anno corrente, presumibilmente a partire dal secondo semestre, di un dipendente appartenente alla categoria C, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, incardinato nel Settore Amministrativo, Servizi Commercio/S.U.A.P. e alla Persona;

Rilevato che, per le ragioni appena indicate, è necessario procedere con la copertura del posto in organico già resosi vacante e di quello che lo diverrà nel corso dell'anno;

Ritenuto di dover coprire le suddette carenze di personale, rispettivamente, secondo le modalità in appresso indicate:

1. assunzione tramite l'istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, di n. 1 dipendente appartenente alla categoria D/1-D/3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo/Funzionario Amministrativo, da incardinare nel Settore Amministrativo ed Economico Finanziario;
2. mobilità interna volontaria con spostamento di una unità, appartenente alla categoria C, dal Settore Sicurezza e Vigilanza al Settore Amministrativo ed Economico Finanziario con successivo incardinamento nell'ambito dei Servizi Commercio/S.U.A.P. e alla Persona;

Ritenuto opportuno, con particolare riferimento al precedente punto 1, autorizzare sin da subito il competente Responsabile che attiverà la procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/01, ad interromperla qualora, nel mentre, dovesse concretizzarsi la possibilità di definire un “comando” con un dipendente di altra amministrazione in possesso dei requisiti richiesti (ex artt. 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del d.lgs.

165/01, art. 56 del D.P.R. 3/1957, ed art. 48 del vigente regolamento interno di organizzazione degli Uffici e dei Servizi), e ciò in considerazione del fatto che la temporaneità di detto istituto permetterebbe delle valutazioni più attente e ponderate circa la sostituzione in argomento;

Ritenuto opportuno, con particolare riferimento al precedente punto 2, dover riconoscere priorità alle richieste di passaggio ad altro Settore già eventualmente avanzate da dipendenti appartenenti al predetto Settore Sicurezza e Vigilanza, secondo il criterio cronologico, e, qualora così non fosse, di procedere tramite la pubblicazione di un avviso di indagine ricognitiva interna;

Rilevato che il dipendente che dal Settore Sicurezza e Vigilanza verrà ricollocato nell'ambito del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario sarà interessato da un cambio di profilo professionale, dovendo transitare dal profilo di "Agente/Istruttore di Polizia locale" a quello di "Istruttore Amministrativo", ragion per cui dovrà essere assicurato allo stesso un adeguato percorso formativo di riconversione professionale, che dovrà esplicitarsi sia con un periodo di affiancamento al dipendente prossimo alla pensione che con la partecipazione a giornate di formazione e/o aggiornamento;

Ritenuto necessario, nel tempo intercorrente a studiare e valutare nel lungo periodo soluzioni ed iniziative utili a ricomporre l'originario numero di componenti il Settore Sicurezza e Vigilanza, permettere a detto Settore di autorizzare nel breve, in relazione alle consuete esigenze stagionali, l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo determinato attingendo, se possibile, dalle graduatorie in essere nei Comuni limitrofi;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che "le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza";

Precisato inoltre che:

- la mobilità in entrata di personale proveniente da altre amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni non riduce la capacità assunzione (così come i risparmi derivanti dalla mobilità in uscita diretta ad enti che hanno vincoli alle assunzioni non aumenta le capacità assunzionali);
- si devono considerare neutre, per la incidenza sulle capacità assunzionali a tempo indeterminato, le mobilità volontarie disposte tra enti che hanno vincoli sulle assunzioni di personale. Continuano pertanto ad essere in vigore le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 47 della Legge 311/2004;
- la citata disposizione stabilisce che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del d.Lgs n.165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno (la procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare verificandosi solo uno spostamento di personale da un'amministrazione ad un'altra e conseguentemente non ha incidenza sulle capacità assunzionali dell'Ente.

Visto, in merito alla mobilità interna, quanto stabilito dal vigente regolamento interno di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento agli artt. 5, comma 1, 7, comma 3, 8, comma 2, 15, comma 2, e 16, comma 1, nonché dall'art. 2103 c.c., dagli artt. 5, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 165/01;

Rilevato, con riferimento all'assunzione a tempo determinato di un Agente di Polizia Locale, che la durata del rapporto, nonché l'estensione dell'orario lavorativo a tempo pieno o parziale, saranno calibrati direttamente dagli Uffici interessati a seconda delle specifiche esigenze che andranno a manifestarsi e delle concrete possibilità di bilancio, dando atto sotto tale ultimo aspetto che i fondi a copertura di detta assunzione verranno reperiti, se possibile nella loro interezza, anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada ex art. 208, commi 4 e 5/bis, del d.lgs. n. 285/1992;

Considerato pertanto che occorre procedere all'integrazione della programmazione del Fabbisogno Triennale del Personale in essere, approvato con la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 28.12.2017, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di mobilità ed assunzionali a tempo determinato innanzi indicate;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell'8.3.2018, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 13.10.2016 avente ad oggetto "Piano azioni positive per il triennio 2016/2018 ex art. 48 del D.lgs. n. 198/2006";

Dato atto dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come attestato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21.02.2018;

Vista l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell'11.4.2018 (Allegato A);

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Dato atto inoltre che, per effetto dell'art. 16 del decreto-legge 24/06/2016 n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160, la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006, n. 296 è stata abrogata;

Atteso che il nuovo quadro normativo, rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Dato atto che l'andamento della spesa di personale di questo Ente è in linea con quanto previsto dall'art.1, comma 557/quarter, della legge n. 296/2006;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 16.04.2018 (allegato B);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;
- di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il**

periodo 2018-2020, come in allegato, quale parte integrante e sostanziale;

- conseguentemente, di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 28.12.2017, relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, prevedendo per l'anno 2018 (a) l'assunzione tramite mobilità esterna di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D/1-D/3, full time, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001, (b) lo spostamento di una unità, appartenente alla categoria C, tramite mobilità interna volontaria, dal Settore Sicurezza e Vigilanza al Settore Amministrativo ed Economia Finanziario, (c) l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo determinato, in relazione alle consuete esigenze stagionali;
- di precisare che la presente integrazione della programmazione del Fabbisogno triennale del personale in essere, approvata con la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 28.12.2017, è finalizzata a consentire l'espletamento delle procedure innanzi indicate;
- di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente;
- di dare atto che il presente piano viene adottato nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e spese del personale degli Enti Locali;
- di demandare a tutti gli Organi amministrativi coinvolti, ognuno per le proprie competenze, la realizzazione di quanto innanzi disposto, secondo i criteri e gli indirizzi forniti con il presente atto;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di salvaguardare la continuità dei servizi e il buon andamento dell'ente, con separata votazione all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 17-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Trevignano Romano, 17-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Attestazione del Responsabile del Settore Amministrativo- Economico/Finanziario

Oggetto: *Situazione di non deficiarietà di cui all'art 242 D.Lgs 267/2000*
Rispetto dei limiti di spesa del personale per l'anno 2017
Incidenza percentuale spese di personale su spese correnti
Coerenza della previsione di spesa del personale 2018 con i limiti di legge

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta che:

- Con riguardo al certificato allegato al rendiconto della gestione dell'anno 2017, per il Comune di Trevignano Romano non è stata riscontrata la condizione di ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- l'Ente ha rispettato nel 2017 i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, in quanto la spesa di personale dell'anno 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata pari ad € 1.142.201,98 e quindi compatibile con l'obiettivo di contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, pari ad € 1.210.299,37;
- il valore del rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modifiche, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011 e nella deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 14/AUT/2011/QMIG, riferito ai dati contabili dell'anno 2017 disponibili alla data del 31/12/2017, è risultato essere pari al 21,05 %;
- sulla base dei dati contabili disponibili a titolo di previsione, la spesa di personale programmata per l'anno 2018 risulta pari ad € 1.184.930,17, e quindi compatibile con l'obiettivo di contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013, pari ad € 1.210.299,37.

Trevignano Romano, 11.04.2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed

Economico/Finanziario

Dott.ssa Barbara Speranzini

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Verbale del 16-4-2018

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: **Parere sull'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020.**

Considerata la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.Lgs n.165/2001, dalla Legge 448/2001 e dal D.Lgs n.267/2000;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 28.12.2017 avente ad oggetto :
“ Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020”;

VISTI

- l'art.39, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e successive modificazioni;
- l'art.91 del d.lgs n.267/2000 e successive modificazioni in tema di assunzioni;
- l'art.1, commi 557, 557 bis e 557 ter e quater della L.27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese del personale degli Enti soggetti al patto di Stabilità;
- l'art.9, comma 28 del decreto legge 31.05.2010 n.778, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n.122 e ss.mm.ii;
- l'art.14, commi 2 e 3 del D.L 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n. 89/2014;
- l'art.3, comma 5 del D.L.24 giugno 2014 n.90;
- l'art.3 comma 5 – quater del D.L.24 giugno 2014 n.90;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario.

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di personale e con il quadro normativo vigente;

CONSIDERATO che questo Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

CONSIDERATO che in data 8 gennaio 2018, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 3, è stato formalmente preso atto del trasferimento per mobilità volontaria presso altro Comune di una dipendente appartenente alla categoria D/3, con profilo professionale di Funzionario Amministrativo, incardinato presso il Settore Amministrativo;

che nel corso dell'anno corrente avverrà il pensionamento, presumibilmente a partire dal secondo semestre, di un dipendente appartenente alla categoria C, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, incardinato nel Settore Amministrativo, Servizi Commercio/S.U.A.P. e alla Persona;

DATO ATTO

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 13.10.2016, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'art.48, comma 1 del D.Lgs n.198/2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 21.02.2018 è stato approvato l'esito della ricognizione effettuata dai Responsabili di Settore, ciascuno per la struttura, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.48, comma 1 del d.Lgs n.198/2006;
- che si evince l'intenzione dell'Ente di procedere:
 - a) all'assunzione tramite mobilità esterna di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Funzionario Amministrativo, categoria D/1-D/3, full time, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001;
 - b) allo spostamento di una unità, appartenente alla categoria C, tramite mobilità interna volontaria, dal Settore Sicurezza e Vigilanza al Settore Amministrativo;
 - c) all'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo determinato, in relazione alle consuete esigenze stagionali.

CONSIDERATO che, in base a quanto risulta dalla documentazione fornita, l'Ente:

- nel triennio considerato rispetta il limite di contenimento delle spese del personale, in linea con quanto stabilito dall'art.1, comma 557 della legge 296/2006 così come modificato dalla legge n.44/2008 e successivamente dalla legge 44/2012;

- in relazione a quanto stabilito dall'art.33, comma 1, del D.lgs 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011 art.16, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- dalla delibera si evince attestato il rispetto dei limiti imposti dalle norme sul Patto di stabilità;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Copia del presente parere, a cura dei Servizi Amministrativi, sarà allegata alla proposta di deliberazione sopramenzionata.

Il Revisore

Dot.ssa Cristina Marrone

